

- 1. Campo di applicazione e validità**
 - 1.1. Tutte le clausole delle presenti Condizioni generali di acquisto che si riferiscono alla forma scritta, come ad esempio «per iscritto», «in forma scritta» o simili, devono essere lette in modo tale da poter essere adempiute anche tramite firma elettronica, con l'impiego di una soluzione software per le firme elettroniche.
 - 1.2. Nelle presenti Condizioni generali di contratto (di seguito «CGC») sono stabilite le condizioni generali applicabili al collocamento di personale per Siemens Svizzera SA («Siemens») tramite agenti di collocamento del personale («agenti di collocamento del personale»).
 - 1.3. Le disposizioni dei contratti individuali, di cui le presenti CGC costituiscono parte integrante, hanno la priorità, in caso di disposizioni divergenti, sulle presenti CGC.
 - 1.4. Il contratto tra Siemens e l'agente di collocamento del personale si perfeziona con l'accettazione delle presenti CGC da parte dell'agente di collocamento del personale o con la sottoscrizione di un contratto individuale aggiuntivo.
 - 1.5. Le presenti CGC si intendono accettate quando l'agente di collocamento del personale di Siemens accetta un mandato per il collocamento di personale o quando l'agente di collocamento del personale recapita a Siemens il dossier di una persona in cerca d'impiego.
 - 1.6. Ogni posto vacante presso Siemens è considerato come un contratto separato. Qualora più agenti di collocamento del personale presentino dossier relativi a una persona in cerca d'impiego, Siemens pagherà un onorario solo per il primo dossier ricevuto, a condizione che sia stato stipulato un contratto ai sensi delle presenti CGC.
- 2. Disposizioni legali**

L'agente di collocamento del personale conferma di rispettare le prescrizioni legali per il collocamento di personale e di disporre delle autorizzazioni necessarie per il collocamento di personale. Su richiesta, l'agente di collocamento del personale esibirà a Siemens le copie delle relative autorizzazioni.
- 3. Entità delle prestazioni**
 - 3.1. L'agente di collocamento del personale mette le persone in cerca d'impiego in contatto con Siemens, in qualità di datore di lavoro, in base al profilo lavorativo per stipulare un contratto di lavoro. L'agente di collocamento del personale assicurerà in questo contesto che i candidati da collocare presso Siemens siano idonei per l'occupazione del posto da lei indicato.
 - 3.2. Le prestazioni dell'agente di collocamento del personale comprendono tutte le prestazioni in relazione alla selezione e al reclutamento del personale. Ciò comprende in particolare: preparazione dei dossier dei candidati, colloqui, presentazione dei candidati in forma orale o scritta presso Siemens nella stessa lingua del profilo lavorativo, valutazione scritta da parte dell'agente di collocamento del personale con referenze, incl. valutazione positiva/negativa del candidato ecc.
 - 3.3. Ulteriori prestazioni dell'agente di collocamento del personale, come speciali incarichi di ricerca, inserzioni su media online o cartacei, mezzi di selezione avanzati come assessment, analisi della personalità e perizie, spese supplementari come spese di viaggio, nonché ottenimento di permessi di lavoro, ecc. saranno remunerate da Siemens solo previo accordo separato tra le parti.
 - 3.4. Fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte della persona in cerca d'impiego, Siemens o l'agente di collocamento del personale possono recedere in qualsiasi momento dal contratto senza subire conseguenze finanziarie.
- 4. Onorario e fatturazione**
 - 4.1. Siemens è tenuta al pagamento dell'onorario nei confronti dell'agente di collocamento del personale solo nel caso in cui tra Siemens e il candidato proposto dall'agente di collocamento del personale venga stipulato un contratto di lavoro prima che siano trascorsi 3 mesi dall'invio di un dossier.
 - 4.2. Se il collocamento di personale per mezzo dell'agente di collocamento del personale non porta alla conclusione di un contratto di lavoro con il candidato, Siemens non è tenuta a corrispondere alcun onorario all'agente di collocamento del personale, indipendentemente dai motivi che hanno portato a ciò.
 - 4.3. L'onorario include tutte le prestazioni (spese incluse) dell'agente di collocamento del personale.
 - 4.4. La base per il calcolo dell'onorario è costituita dal reddito annuo lordo del candidato (incl. 13a mensilità). Nel caso di una retribuzione orientata al risultato, si applica il reddito atteso come obiettivo che Siemens stabilisce d'intesa con il candidato.
 - 4.5. I tassi d'onorario (IVA esclusa) sono stabiliti a scaglioni nel modo seguente:

i) fino a CHF 50'001 - fino a CHF 70'000.--	12%
ii) a partire da CHF 70'001 - fino a CHF 90'000.--	14%
iii) a partire da CHF 90'001.- fino a CHF 110'000.--	16%
iv) a partire da CHF 110'001 - fino a CHF 130'000.--	17%
v) a partire da CHF 130'001.- fino a CHF 150'000	20%
vi) a partire da CHF 150'001	21%
 - 4.6. L'onorario è esigibile a partire dalla stipulazione del contratto di lavoro con il candidato collocato. Se il compenso è esigibile, l'agente di collocamento del personale emette una relativa fattura. Il termine di pagamento per le pretese di onorario insorte dell'agente di collocamento del personale è di 90 giorni netti dalla fatturazione («termine di pagamento»).
 - 4.7. Non sono ammesse compensazioni con controcrediti.
 - 4.8. L'agente di collocamento del personale garantisce che il candidato lavorerà presso Siemens per almeno 90 giorni. Se il contratto di lavoro viene disdetto o altrimenti risolto durante i primi 90 giorni successivi all'assunzione, l'onorario dell'agente di collocamento del personale viene calcolato sulla base della durata minima di 90 giorni proporzionalmente al numero di giorni civili di lavoro prestati dall'inizio effettivo fino alla fine definitiva del rapporto di lavoro.

La differenza tra l'onorario pagato da Siemens e l'onorario ridotto precedentemente descritto sarà versata a Siemens dall'agente di collocamento del personale entro 60 giorni dalla comunicazione della cessazione del rapporto contrattuale tra Siemens e il candidato assunto.

L'obbligo di rimborso non sussiste se Siemens licenzia il candidato a causa di modifiche organizzative o strutturali.
 - 4.9. Il diritto all'onorario non sorge quando una persona in cerca di impiego si candida personalmente o in precedenza per il tramite di un altro agente di collocamento del personale presso Siemens o presso una società legata economicamente o giuridicamente a Siemens, oppure quando una società legata economicamente o giuridicamente a Siemens contatta la persona in cerca di impiego.
 - 4.10. Se una persona in cerca di impiego, dopo l'inoltro del suo dossier personale per un posto presso Siemens da parte di un agente di collocamento del personale, si candida, di propria iniziativa e/o tramite un terzo, contemporaneamente e/o in un secondo momento, per un ulteriore posto vacante presso Siemens o presso una società legata economicamente o giuridicamente a Siemens, Siemens non è tenuta a versare alcun onorario all'agente di collocamento del personale.
- 5. Segretezza e protezione dei dati**
 - 5.1. L'agente di collocamento di personale s'impegna, in ogni momento – anche dopo la cessazione del contratto – a trattare in maniera riservata come propri segreti aziendali tutti i documenti e le informazioni di o su Siemens a lui divenuti accessibili in relazione al contratto di collocamento del personale, comprese tutte le copie e le registrazioni effettuate, a non divulgarli inutilmente all'interno dell'azienda e a non renderli accessibili a terzi, né integralmente né in parte e, inoltre, a utilizzarli unicamente ai fini della ricerca di personale commissionata e a non utilizzarli in nessun caso per altri scopi senza l'esplicito consenso scritto di Siemens.
 - 5.2. I dossier consegnati a Siemens dei candidati assunti da quest'ultima rimangono di esclusiva proprietà di Siemens.
 - 5.3. L'agente di collocamento del personale e Siemens rispetteranno le leggi applicabili sulla protezione dei dati personali per quanto concerne i propri obblighi derivanti dal presente contratto. Nella misura in cui, per quanto attiene ai dati personali messi a disposizione da Siemens, l'agente di collocamento del personale agisce quale responsabile del trattamento di Siemens, a questo riguardo le disposizioni dell'accordo di trattamento dei dati su commissione, consultabile al [Link](#), ivi incluse le misure tecniche e organizzative ivi descritte e gli allegati specifici da integrare nel singolo caso, si considerano in via prioritaria parte integrante del contratto.
 - 5.4. L'agente di collocamento del personale fornirà a Siemens

unicamente i dati personali dei candidati dai quali abbia ottenuto una dichiarazione di consenso scritta che consente a Siemens di trattare e utilizzare i dati personali del candidato per un periodo massimo di 12 mesi dopo la conclusione del processo di candidatura per la rispettiva posizione. La dichiarazione di consenso deve contenere che (i) i dati personali del candidato sono utilizzati da Siemens per finalità di reclutamento, in particolare per l'occupazione di altri o futuri posti vacanti di Siemens, (ii) il trattamento avviene con l'ausilio di fornitori di servizi esterni che trattano i dati personali per conto di Siemens, possibilmente da sedi al di fuori dello Spazio economico europeo o della Svizzera, in conformità al diritto vigente (iii) il consenso è stato rilasciato volontariamente e può essere revocato dal candidato in qualsiasi momento con effetto per il futuro. L'agente di collocamento informerà immediatamente Siemens circa un'eventuale revoca della dichiarazione di consenso da parte del candidato. Su richiesta, l'agente di collocamento del personale consegnerà a Siemens una copia delle dichiarazioni di consenso.

6. Tutela del cliente

L'agente di collocamento del personale s'impegna a non rivolgersi nuovamente e direttamente ai candidati da lui collocati presso Siemens per offrire loro un altro posto fittanto che il loro rapporto di lavoro con Siemens non sia disdetto.

7. Divulgazione della relazione commerciale, nonché di dati e informazioni

L'agente di collocamento del personale dichiara di essere d'accordo che tutte le indicazioni e informazioni necessarie per le relazioni commerciali o che si evincono dalle medesime, in particolare la documentazione contrattuale nonché tutti i dati e tutte le informazioni necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali, dell'agente di collocamento del personale o concernenti l'agente di collocamento del personale e il suo personale ausiliario possano essere conservati anche al di fuori della Svizzera. Inoltre, tutte queste indicazioni e informazioni possono essere comunicate e divulgate per il relativo trattamento sia a Siemens SA sia alle sue imprese collegate ai sensi del diritto dei gruppi, in particolare per l'adempimento delle prestazioni, l'adempimento di requisiti legali o per scopi di verifica e/o sorveglianza interni a Siemens; ciò sempre nel rispetto di tutte le leggi sulla protezione dei dati di volta in volta applicabili.

8. Garanzia

L'agente di collocamento del personale garantisce un'esecuzione professionale, fedele e diligente delle proprie prestazioni.

9. Codice etico

L'agente di collocamento del personale è tenuto a rispettare le leggi dell'ordinamento / degli ordinamenti giuridico/i di volta in volta applicabile/i. In particolare, egli non parteciperà, attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, ad alcuna forma di corruzione, di violazione dei diritti fondamentali o di lavoro minorile. Egli si assumerà inoltre la responsabilità per la salute e la sicurezza dei propri collaboratori sul posto di lavoro e rispetterà le disposizioni applicabili in materia di salario minimo.

10. Sicurezza delle informazioni / cibersicurezza

10.1. L'agente di collocamento del personale deve adottare adeguate misure organizzative e tecniche per assicurare la riservatezza, l'autenticità, l'integrità e la disponibilità della sua attività e delle sue prestazioni. Queste misure devono essere usuali nel settore e comprendere un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità a standard quali ISO/IEC 27001 o IEC 62443 (se applicabile).

10.2. Con «attività dell'agente di collocamento del personale» s'intendono tutti i beni, i processi e i sistemi (compresi i sistemi informativi), i dati (compresi i dati dei clienti), i collaboratori e le sedi, che vengono temporaneamente utilizzati o trattati ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

10.3. L'agente di collocamento del personale ci metterà a disposizione un contatto per tutte le questioni relative alla cibersicurezza (raggiungibile durante l'orario di lavoro).

10.4. L'agente di collocamento del personale informerà immediatamente noi, nonché i seguenti punti di contatto per la cibersicurezza di Siemens, in un formato strutturato e leggibile da macchina, riguardo a tutte le minacce informatiche rilevanti, agli incidenti di sicurezza verificatisi o sospetti, nonché alle vulnerabilità di sicurezza identificate e/o attivamente sfruttate nell'operatività del agente di collocamento del personale o nei suoi servizi e prodotti, qualora e nella misura in cui ciò ci riguardi in modo effettivo o probabilmente sostanziale.

a. per minacce informatiche e incidenti rilevanti per la sicurezza: cert@siemens.com

b. per le vulnerabilità di sicurezza: svm.ct@siemens.com

La notifica deve contenere tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per valutarne gli impatti e per consentirci di adempiere ai nostri obblighi di legge.

La notifica deve essere effettuata prima di qualsiasi comunicazione pubblica delle vulnerabilità risolte, concedendoci un tempo adeguato per implementare gli aggiornamenti di sicurezza o le misure correttive.

10.5. Su nostra richiesta, il agente di collocamento del personale confermerà la propria conformità alle disposizioni della presente clausola mediante prove scritte, inclusi rapporti di verifica generalmente riconosciuti (ad esempio SSAE-18 SOC2 Type II).

11. Clausola di riserva

L'adempimento del contratto da parte nostra è assoggettato alla riserva che non sussistano impedimenti all'adempimento sulla base di prescrizioni nazionali o internazionali della legislazione in materia di economia esterna e che non vi ostino embarghi e/o altre sanzioni.

12. Diritto applicabile / Foro giudiziario

12.1. Il contratto di collocamento di personale con le presenti CGC è retto dal diritto svizzero.

12.2. Foro giudiziario per ambo i partner contrattuali è Zurigo. Siemens è tuttavia autorizzata a citare in giudizio l'agente di collocamento del personale anche presso la sede di quest'ultimo.

13. Disposizioni finali

13.1. Si applicano esclusivamente le disposizioni delle presenti CGC e di un relativo contratto individuale. Eventuali accordi o intese precedenti delle parti non trovano applicazione.

13.2. Le Condizioni generali di contratto dell'agente di collocamento del personale sono escluse.

13.3. L'agente di collocamento del personale conferma di aver letto le presenti CGC e di accettarne il contenuto.

13.4. Siemens comunicherà eventuali modifiche alle CGC o al processo di reclutamento all'agente di collocamento del personale. In caso di dubbio fondato sulla legalità delle modifiche, l'agente di collocamento del personale è tenuto a darne notifica entro 30 giorni. Se, entro tale termine, l'agente di collocamento del personale non solleva obiezioni scritte, ciò sarà considerato come consenso alle modifiche proposte.